



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MADDALENA RABITTI

Seduta del 21/12/2017

### FATTO

La ricorrente, titolare presso l'intermediario di un conto corrente, con il ricorso pervenuto in data 28 febbraio 2017, preceduto da rituale reclamo del 28 ottobre 2016, contesta l'applicazione illegittima, da parte della banca, di interessi anatocistici sul conto corrente. Su tale conto, infatti, la capitalizzazione non avveniva con cadenza annuale e la ricorrente non aveva mai autorizzato l'addebito degli interessi sul conto; in particolare sono illegittimi gli interessi anatocistici addebitati dall'1.1.2014. La ricorrente chiede pertanto all'Arbitro il ricalcolo del saldo finale del conto, con eliminazione degli interessi anatocistici, e la condanna della banca alla restituzione delle somme pagate a tale titolo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente si oppone alla richiesta della ricorrente, e svolge un'articolata argomentazione a sostegno della correttezza del proprio operato. Puntualizza innanzitutto che la ricorrente è titolare di conto corrente e apertura di credito, in cui è espressamente pattuita la capitalizzazione trimestrale; in ordine alla illegittima applicazione di interessi anatocistici, evidenzia che, al fine di delimitare l'oggettiva portata del

ricorso, occorre tener conto che dal 1° luglio 2015, a seguito di ordinanza del Tribunale di Milano conseguente ad un ricorso di un'associazione di consumatori, alcun anatocismo è stato applicato sul conto della ricorrente, essendo stati annotati a parte, quali "competenze infruttifere", gli interessi maturati sul conto corrente della ricorrente.

Per il periodo compreso tra il 1.1.2014 ed il 30.6.2015 la resistente ritiene la richiesta di restituzione degli interessi anatocistici totalmente infondata. A riguardo sostiene che: –



non è condivisibile l'orientamento assunto dal Collegio di coordinamento ABF in merito all'applicazione di interessi anatocistici per il periodo successivo al 31 dicembre 2013; – la nuova disciplina dell'art. 120 TUB, nella versione in vigore dall'1.1.2014, non può trovare applicazione nel caso di specie per mancanza della relativa delibera di attuazione da parte del CICR; – del resto, la delibera CICR posta in consultazione nel 2015 prevedeva l'applicazione della nuova disciplina agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016; – un ulteriore conferma circa l'inattuabilità della disciplina del 2014 è data dal fatto che la delibera del CICR di attuazione non è mai stata adottata. Specifica, quindi, che il rinvio dell'efficacia della nuova normativa si impone, anche a voler attribuire valenza abrogativa al novellato art. 120 TUB, comma 2, TUB, circa la possibilità di anatocismo nelle operazioni bancarie, attesa la vaghezza e genericità della nuova normativa. A supporto di ciò, richiama il disposto dell'art. 161, comma 5, TUB il quale prevede, con disposizione per nulla limitata all'iniziale attuazione del TUB (applicandosi a qualsiasi modifica del TUB introdotta dopo la sua adozione), che "le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo". Inoltre, secondo quanto sostenuto nelle controdeduzioni: – la decisione del Collegio di coordinamento risulta in ogni caso superata dalla successiva modifica normativa del 2016: pur in presenza di una normativa di rango primario più chiara, la decorrenza della nuova disciplina è stata fissata al 1° ottobre 2016, al fine di consentire alle banche di effettuare tutti i necessari adeguamenti; – non sono convincenti neppure le successive decisioni dei Collegi che hanno affermato di voler dare continuità all'orientamento del Collegio di coordinamento nonostante le modifiche normative successive, laddove sostengono che la clausola di capitalizzazione trimestrale è comunque contraria all'art. 120, comma 2, del TUB, che prevede la capitalizzazione annuale. Tale impostazione è contraria, infatti, al principio di irretroattività della legge.

Sulla base di ciò l'intermediario chiede di rigettare il ricorso perché infondato.

## DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla ritenuta applicazione illegittima di interessi anatocistici.

Al riguardo, occorre in primo luogo dare atto del fatto che, a decorrere dal 1° luglio 2015, l'intermediario non ha più applicato interessi anatocistici, a seguito di ordinanza del Tribunale di Milano resa a seguito di azione collettiva. Di ciò vi è evidenza negli estratti conto.

Rimane, pertanto, da esaminare il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2015.

Sul punto, si evidenzia che, stante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, pacifica tra le parti, ed il saldo debitore del conto corrente, non è dubbia l'applicazione di interessi su interessi successivamente al 31.12.2013, fino al termine del secondo trimestre 2015.

Il Collegio rileva che l'intermediario, nel rideterminare gli interessi passivi non avrebbe dovuto applicare, a partire dal 1° gennaio 2014, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli stessi, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 120, 2° comma, T.u.b. dall'art. 1, comma 629, legge 147/2013. In particolare, il citato art. 1 comma 629 L. 27.12.2013 n.147 ha modificato l'art. 120, 2° comma, T.u.b., introducendo un radicale divieto per le banche di praticare interessi anatocistici, con efficacia dal 1.1.2014, che - nel testo vigente appunto dal 1° gennaio 2014 e sino al 15 aprile 2016 (data di entrata in vigore della legge 49/2016 che ha modificato ulteriormente l'art. 120 TUB) – così



prevedeva: "... 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

L'intermediario contesta che tale modifica fosse operativa prima dell'emanazione della relativa disciplina secondaria di attuazione e sostiene che nelle more restassero transitoriamente valide le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi redatte in conformità della delibera CICR del 9.2.2000.

Come noto, tale dettato normativo è rimasto privo di disciplina attuativa, ma il Collegio di coordinamento ABF (Collegio di Roma n. 7854/2015) ha avuto modo di chiarire come l'art. 120, comma 2, TUB trovi applicazione dal 1° gennaio 2014, ossia dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha previsto l'introduzione, rendendo conseguentemente efficace da tale data il divieto di anatocismo bancario, senza che sia necessaria l'emanazione della disciplina attuativa del CICR. Ne consegue l'immediata invalidità sopravvenuta delle clausole contrattuali che, in linea con la precedente formulazione della norma e con la delibera CICR del 9.2.2000, prevedevano la produzione di interessi anatocistici a condizione che fosse rispettata la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi. Nello stabilire questo principio di diritto, il Collegio di coordinamento ha negato l'ultrattività della normativa secondaria emanata in attuazione della previgente disciplina.

I Collegi territoriali, anche successivamente alla ulteriore modifica dell'art. 120 del TUB introdotta dalla legge 8.4.2016, n. (di conversione del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18), hanno dato continuità a detto indirizzo (Collegio di Napoli n. 6466 del 15/07/2016; Collegio di Roma n. 6612 del 20/07/2016).

Più precisamente, il Collegio di coordinamento ABF, pur ritenendo, a ragione, che il testo della disposizione modificata "non è assolutamente cristallino e ha prestato il fianco a diverse letture, talune delle quali non disancorate da preoccupazioni inerenti agli effetti pratici dell'abolizione immediata dell'anatocismo bancario", ha comunque ritenuto, con motivazione ampia e condivisibile, che non fosse possibile negare come "l'anatocismo previsto dalla legge bancaria sia stato espunto dall'ordinamento con una norma vigente dal primo gennaio 2014, così come statuito dall'art.1, comma 749, della legge 147/2013", precisando che "fino a quando non interverrà la nuova delibera del CICR (o una nuova legge che regoli diversamente la materia), le enunciate oscurità testuali della legge vigente devono essere nel frattempo superate (per il periodo che va dall'1.1.2014 al 31.12.2015) dalla prassi contabile per renderle coerenti con il divieto di addebito di interessi anatocistici, anche perché nessuna deroga alla immediata applicabilità del divieto sancito dalla norma primaria può derivare dalla emanazione di una norma secondaria, sulla base di una delega con oggetto specifico concettualmente compatibile". In particolare, "attendere la delibera del CICR non avrebbe senso alcuno rispetto all'anatocismo, non essendo concettualmente ammissibile che una norma secondaria regoli contraddittoriamente un fenomeno che una norma primaria ha estinto e che la nuova norma secondaria non potrebbe in ogni caso reintrodurre, posto che il mandato conferito al CICR esclude chiaramente che la capitalizzazione degli interessi possa mai condurre alla produzione di interessi ulteriori (art. 120 comma 2, lett. b, del TUB)".

Questo Collegio ritiene peraltro che i principi ivi affermati restino validi nel caso di specie, nonostante l'ulteriore modifica subita nel frattempo dall'art. 120 T.u.b. ad opera della legge 8.4.2016, n. 49 in sede di conversione del d.l. 14.2.2016, n. 18 (cui il CICR ha dato attuazione con la delibera del 3 agosto 2016).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento al caso di specie si rileva che, richiamandosi la ricorrente alla legge n. 147/2013, non sembra farsi questione circa il trattamento degli interessi a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'economia, Presidente del CICR, n. 343 del 3.8.2016. Rispetto agli interessi debitori maturati dopo tale data, in ogni caso, manca qualsivoglia documentazione atta a dimostrare l'eventuale addebito di interessi anatocistici.

Orbene, non vi è dubbio che l'intermediario abbia continuato, successivamente al 31.12.2013, ad addebitare interessi passivi, con effetti anatocistici, fino al termine del secondo trimestre

2015, sicché - limitatamente al lasso temporale che va dall'1.1.2014 al 30.06.2015 - ne va disposta la restituzione in favore della parte ricorrente.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario provveda alla refusione degli interessi anatocistici addebitati nel periodo 1 gennaio 2014 – 30 giugno 2015.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA